

Cortese Cliente

In questi giorni, più scuole stanno chiedendo chiarimenti circa la necessità del pagamento della polizza scolastica integrativa da parte delle famiglie. I dubbi sorgono alla luce delle [comunicazioni](#), diffuse via social e sulle reti RAI, dal Ministero del Lavoro e da quello dell'Istruzione, secondo le quali sarebbe direttamente lo Stato a pagare la polizza assicurativa agli studenti.

Meglio quindi fare un po' di chiarezza.

La questione trae origine da alcuni drammatici episodi che, nel corso del 2021 e 2022 hanno visto alcuni studenti coinvolti in incidenti mortali durante le attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO). Della questione abbiamo a più riprese parlato anche nel nostro sito (<https://www.abint.it/inail-non-risarcisce-la-morte-alunno-in-stage/>). Allo stesso modo, fin dal maggio scorso, abbiamo avuto modo di commentare il Decreto Lavoro in cui sono contenuti i provvedimenti in oggetto.

Non è nostra intenzione esprimere giudizi di valore, tuttavia, l'affermazione secondo la quale sarà lo Stato a provvedere al pagamento delle polizze assicurative scolastiche appare più propagandistica che reale e **non trova nessun riscontro** nel testo normativo.

L'estensione delle tutele assicurative è stata introdotta dal D.L. 4 maggio 2023, n. [48](#), convertito in Legge 3 luglio 2023, n. [85](#).

In relazione alla scuola, la nuova legge inserisce due aspetti: da un lato, viene istituito un **fondo per le vittime** degli infortuni occorsi durante le attività formative, dall'altro, viene **estesa la copertura assicurativa prestata dall'INAIL** a tutte le attività scolastiche.

Analizziamo nel dettaglio i due aspetti.

Fondo per gli studenti vittime di infortunio (Art. 17)

Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli studenti vittime di infortuni mortali, sono sempre stati in copertura in caso di morte, tuttavia, ben difficilmente i loro superstiti ottenevano il risarcimento da parte dell'INAIL. Perché l'indennizzo fosse pagato, era, infatti, necessario che la vittima ricoprisse la posizione di capofamiglia con conviventi a carico.

Per ovviare al problema, che ha sempre suscitato un notevole clamore sui media, è stato costituito un fondo specifico teso a sanare questa situazione. Le modalità di accesso al fondo, tuttavia, non sono ancora state definite. Per quest'aspetto dovremo attendere il decreto attuativo della legge.

Estensione della copertura assicurativa prestata dall'INAIL (Art. 18)

Un ulteriore aspetto è quello legato all'estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quella attività che l'INAIL considerava *pericolose*. In buona sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza (PCTO) e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Pag. 1 di 3

AB-International Srl
ab-international@legalmail.it

Sede legale:

Via Alois-Kuperion, 30
I-39012 Merano (BZ)
T. +39 0473 498 000
F. +39 0473 498 001

Filiale Bergamo:

Via G. Ungaretti, 19
I-24126 Bergamo (BG)
T. +39 035 319523
F. +39 035 319516

Filiale Verona:

Via Sommacampagna, 63/c
I-37137 Verona (VR)
T. +39 045 7040108
F. +39 045 7040101

Con il nuovo dispositivo normativo, la tutela INAIL è estesa a tutti gli studenti e gli operatori durante **tutte le attività scolastiche**.

Anche in questo caso è importante evidenziare come, in applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, le tutele offerte dall'INAIL si limitano esclusivamente ai casi di **morte e invalidità permanente** $\geq 6^\circ$ punto percentuale.

Restano **esclusi i rimborsi per le spese mediche** in quanto già ricompresi gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Inoltre, dettaglio non da poco, mentre gli operatori scolastici, in qualità di lavoratori, godranno della "copertura integrale" (sia durante le attività che *in itinere*), **gli studenti saranno assicurati esclusivamente per le attività svolte all'interno dell'Istituto**.

Restano ulteriormente escluse le diarie da immobilizzazione (gesso) e/o ricovero, i danni all'apparato dentale non ricompresi nelle tutele prestate dal SSN e i danni agli effetti personali (occhiali).

Da ultimo, con l'attuale testo normativo, l'estensione delle tutele assicurative è prevista esclusivamente per l'**anno scolastico 2023/2024**.

Questo è quanto attualmente prevede la legge.

Affermazioni secondo le quali lo Stato provvederà al pagamento della polizza assicurativa, quindi, non trovano **nessuna applicazione** all'interno della norma.

Le polizze scolastiche integrative

Fatta questa doverosa premessa, che chiarisce l'effettivo perimetro del dispositivo legislativo, è opportuno entrare nel dettaglio delle tutele previste dalle **polizze integrative**.

Circa il **ramo Infortuni**, la polizza integrativa ricomprende **tutte le spese mediche** affrontate, sia in ambito pubblico che privato e, all'interno delle tabelle, indennizza fin dal primo punto di Invalidità Permanente.

Lo stesso tipo di copertura è operativa, inoltre, sia per il personale che per gli studenti anche, *in itinere*, durante i trasferimenti tra l'abitazione e la scuola e viceversa.

Ma l'assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo infortunio. Di norma, prevede specifiche coperture per la **Responsabilità Civile** e, nelle formule migliori, anche per l'**Assistenza** nei viaggi di istruzione e la **Tutela Legale**.

L'aspetto legato alla **Responsabilità Civile** è di gran lunga il più importante, anche se spesso il più sottovalutato.

Il terzo danneggiato, che abbia subito un danno, può rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. In assenza di copertura, il risarcimento resta a carico dell'Istituto o, in seconda battuta, del danneggiante. L'assicurazione integrativa tutela proprio quest'aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile dell'evento (pubblico e/o privato).

Analogamente, la garanzia di **Assistenza**, consentirà, nel caso di annullamento del viaggio, il rimborso della spesa sostenuta, in alternativa alle polizze offerte dalle Agenzie di viaggio, che, oltre ad essere più costose rispetto a quella scolastica, prevedono massimali di gran lunga inferiori.

Il ramo di **Tutela legale**, infine, copre le spese sostenute dall'assicurato quando deve far valere i propri diritti ed interessi nelle controversie civili o penali. L'assicurazione opera sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.

Riassumendo, ai sensi della normativa in essere:

1. Non trova alcun riscontro il pagamento della polizza integrativa scolastica da parte dello Stato;
2. La Legge 85/2023 prevede l'introduzione di un fondo per gli studenti vittime di incidenti mortali durante le attività scolastiche. Per l'accesso al fondo, restiamo, tuttavia, in attesa del decreto attuativo;
3. La Legge 85/2023 estende la copertura INAIL a tutte le attività scolastiche. Occorre tuttavia evidenziare che i livelli di tutela restano quelli previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124:

- a) La tutela prevede esclusivamente i casi di **morte e invalidità permanente**, questa a partire dal 6° punto percentuale;
- b) Resta **escluso il pagamento delle spese mediche** in quanto considerate gratuite, a carico del SSN;
- c) Per gli alunni, le garanzie INAIL **non operano in itinere**.

Ad oggi, la polizza integrativa rimane, per la scuola e la popolazione scolastica, l'unico, e forse l'ultimo, sistema di tutela reale, in una pluralità di situazioni.

Analizzato il contesto, sembra quasi superfluo evidenziare come, pur tenendo conto dell'aggiornamento normativo portato dalla Legge 85/2023, la tutela fornita dall'INAIL continui a riguardare un numero meno che marginale di sinistri scolastici.

Tanto per fare un esempio, uno dei sinistri più diffusi in ambito scolastico, quello legato all'apparato dentale, resterebbe senza copertura alcuna.

L'aspetto più preoccupante che ci sentiamo di evidenziare è come il venir meno delle tutele assicurative integrative potrebbe facilmente portare ad un **incremento del contenzioso**.

La famiglia che non si vedesse rimborsato il danno potrebbe con ogni probabilità adire le vie legali per vedersi riconosciuto il risarcimento, cercando di addossare alla scuola la responsabilità dell'accaduto.

Questo stato di cose è ancora più evidente nei casi di danni comuni e diffusi come quelli per gli occhiali o per gli effetti personali degli studenti e degli operatori.

Augurandoci di aver fornito un quadro esaustivo dell'argomento, restiamo a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

AB-International | ScuolaBroker

Merano 10 ottobre 2023